

## 6.2.2 Incentivo Occupazione Giovani

Spetta per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi (anche part-time) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. L'agevolazione spetta anche nel caso di assunzione a scopo di somministrazione nonché in apprendistato professionalizzante. L'importo del beneficio è parametrato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 8.060 euro annui per il tempo indeterminato e di un massimo di 4.030 euro annui per il tempo determinato. Nel caso di assunzione part-time il beneficio si riduce del 50%.<sup>112</sup>

## 6.2.3 Incentivo Occupazione Sud

Il beneficio spetta per l'assunzione/trasformazione di lavoratori a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché in apprendistato professionalizzante, a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate presso sedi di lavoro situate in alcune regioni cosiddette meno sviluppate (Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). L'importo del beneficio è parametrato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 8.060 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di part-time. Il requisito della disoccupazione non è richiesto nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato od indeterminato. Per le assunzioni di persone tra i 16 e i 24 anni è richiesto solo il requisito della disoccupazione, mentre per le assunzioni di persone con almeno 25 anni è necessario anche che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.<sup>113</sup>

## 6.2.4 Lavoratori in NASpi

I datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori di indennità di disoccupazione possono fruire di un incentivo economico pari al 20% dell'indennità mensile di disoccupazione residua che sarebbe spettata al lavoratore non fosse stato assunto.<sup>114</sup>

## 6.2.5 Lavoratori in Cigs

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che sono sospesi da almeno 3 mesi anche non consecutivi per Cigs e dipendenti di aziende in Cigs da almeno 6 mesi hanno diritto ad un'agevolazione che consiste in un'aliquota agevolata al 10% per 12 mesi e un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore - ove licenziato alla fine del periodo di Cigs per un periodo pari a<sup>115</sup>:

- 9 mesi per i lavoratori fino ai 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

<sup>112</sup> Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro del 24 novembre 2016 e successive modifiche; Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017

<sup>113</sup> Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro del 16 novembre 2016 prot.39/367; Circolare INPS n. 41 del 1 marzo 2017

<sup>114</sup> Art. 7, comma 5, lettera b) Decreto Legge n. 76 del 2013; Circolare INPS n. 175 del 2013; Messaggio INPS n. 4441 del 2015

<sup>115</sup> Art. 4, comma 3, Decreto legge n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 236 del 1993; Circolare INPS n. 137 del 2012. L'INPS, si pronuncerà in merito all'applicabilità di tale incentivo economico, alla luce dell'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2017, delle agevolazione per i lavoratori assunti dalla mobilità.